

Decoro e *utilitas* nella formazione dei Comuni italiani

Questa ricerca nasce dalla necessità di indagare in prospettiva storica i problemi attuali del patrimonio culturale italiano. I quotidiani pericoli cui sono sottoposti i beni di interesse storico e artistico – dismissione, dispersione, degrado, abbandono – ci spingono a ricercare nel nostro passato motivi e giustificazioni per la conservazione e il recupero: motivi da opporre a chi cerca di costringere il patrimonio ad usi impropri o comunque non conformi alla tradizione giuridica italiana. Siamo convinti che per contrastare i rischi attuali sia necessario non solo un impegno quotidiano e concreto, ma anche un processo di educazione e formazione ai ‘valori’ del patrimonio. In quest’ottica è inserito il presente progetto con cui si intende indagare in prospettiva storica la costruzione, formazione e percezione del ‘patrimonio culturale’ in due centri storici ben circoscrivibili come Pisa e Forlì. I due concetti basilari su cui si imposta la nostra indagine sono l’antichità della tradizione giuridica italiana in materia di tutela e l’ampia diffusione di testimonianze di interesse culturale, beni mobili e immobili, in centri storici e aree rurali.

Le domande a cui cerchiamo di dare una risposta riguardano soprattutto il rapporto tra patrimonio e identità. Ci interessa comprendere il modo in cui si costruisce il patrimonio culturale di una comunità, indicarne le componenti, verificarne i modi di protezione e di conservazione, nonché le forme di uso e di valorizzazione ritenute di volta in volta legittime. Ma il concetto di patrimonio culturale è ‘flessibile’ e ‘mutevole’, delimitato da confini che variano non solo nel tempo e nello spazio, ma anche dal punto di vista sociale. Si tratta dunque di una variabile non solo culturale, che non sempre – anzi quasi mai – è definita per legge e che comunque, anche nel momento in cui lo sia, è soggetta ad una definizione non univoca e a differenziate interpretazioni. Tenendo conto di questa variabilità, i poli di definizione e ridefinizione, creazione e ricreazione del patrimonio culturale sono molteplici: tra gli attori di questo processo si annovera non solo chi lo definisce in maniera ufficiale, ovvero l’autorità pubblica o privata, ma anche chi sostanzia e condivide tale definizione, ovvero la cittadinanza che rispetta o evade le norme, e le amministrazioni che le interpretano o le applicano. In altri termini, si indaga non solo la costruzione ‘concettuale’ o ‘materiale’ del patrimonio, ma anche la sua ‘ricreazione’ tramite la ‘ricezione’. Risulta dunque interessante capire, seguendo i percorsi della storia locale, cosa entra e cosa esce dall’orbita della conservazione nei diversi periodi storici in quanto il complesso di beni da tutelare cambia di epoca in epoca e rimanda ad un concetto astratto che va necessariamente modellato sui singoli contesti.

Non possiamo dunque definire *a priori*, in termini netti, ciò che per noi rientra nella definizione di patrimonio culturale; in prima battuta e in linea molto generale, possiamo però cercare di delinearlo, se non altro, per categorie di natura antropologica, per elaborare una descrizione almeno generale dell’oggetto della nostra ricerca. In prima istanza, si può definire patrimonio culturale ciò che identifica una comunità. Tuttavia, si deve anche considerare che la comunità può identificarsi in vari tipi di beni comuni, come un paesaggio o una fortezza. Pertanto, per definire meglio il concetto di ‘patrimonio culturale’, all’interno di questo insieme di beni dal carattere ‘identificativo’, si può distinguere ciò che ha un valore ‘utilitaristico’ di per sé, da ciò che non lo ha: una fortezza, ad esempio, può avere un valore di utilità immediata che uno

scorcio paesaggistico può non avere. In quest'accezione, dunque, si può aggiungere un ulteriore criterio di delimitazione: è patrimonio culturale ciò che ha un senso identitario e che può non avere un valore di utilità immediata. Pertanto si può argomentare, in via teorica, che è 'patrimonio culturale' ciò che ha funzione identificativa per una comunità e che, allo stesso tempo, svolga una funzione più simbolica e astratta, che utilitaristica e concreta. Più chiaramente, si può considerare che nel momento in cui ci sono norme di protezione per un edificio militare, una fortezza ad esempio, tale cura ha sempre un duplice carattere, che copre sia l'aspetto 'utilitaristico', sia quello simbolico. In tal caso dunque la fortezza può far parte del patrimonio culturale di una comunità, ovvero sia dell'insieme dei beni materiali con cui esprime e identifica se stessa, ma può anche non farne parte ed essere protetta soprattutto per finalità di difesa. Nel momento però in cui tale fortezza continuerà ad essere tutelata e conservata, anche dopo la perdita della sua effettiva funzione, in nome della memoria di fatti storici particolarmente significativi, allora tale bene rientrerà con maggior chiarezza nell'orbita del 'patrimonio culturale', in quanto è un bene tangibile che viene protetto per gli eventi storici di cui è testimonianza, che a loro volta costituiscono un tassello della storia della comunità locale.

Questi fenomeni di attribuzione di valore ad un bene da parte di una comunità si esprimono come momenti di formazione ed espressione di una 'identità' e sono spesso espressi nei testi a carattere documentario tramite i concetti di 'utilità' e 'decoro': perciò 'identità', 'utilità', 'decoro' sono tre parole chiave della nostra indagine, che ovviamente corrispondono a concetti molto ampi e assai dibattuti e il cui significato è variamente sovrapponibile.

Il concetto della '*publica utilitas*' rientra nell'ambito del pubblico interesse, ma non sempre combacia con quello di 'patrimonio culturale': se teniamo ferme le distinzioni appena indicate, una strada o un ponte risulterebbero essere beni pubblici e di pubblica utilità, ma non rientrano necessariamente e ogni volta nell'accezione di 'patrimonio culturale'. Pertanto il concetto di '*publica utilitas*' non è totalmente sovrapponibile a quello di 'patrimonio culturale'; esistono però alcuni punti di intersezione tra questi due insiemi concettuali. In taluni casi, ad esempio, un bene può rispondere al concetto di utilità e, allo stesso tempo, può avere anche funzione identitaria; con il passare del tempo, però, è possibile che tale bene perda la funzione utilitaristica e che mantenga la seconda: in tal modo cambia il suo 'statuto' e passa nell'insieme del patrimonio culturale. Questo passaggio avviene mantenendo la funzione identitaria e passando dal polo della '*publica utilitas*' a quello del 'pubblico decoro': naturalmente si tratta di oscillazioni e sovrapposizioni, anche parziali tra concetti contigui e vicini, che si intersecano e si intrecciano, spesso in maniera difficilmente districabile. Non sempre e non in ogni caso questi concetti sono, infatti, nettamente distinguibili e sarebbe anche una forzatura metodologica tentare di separarli; piuttosto è invece interessante individuare i diversi possibili modi di attribuzione di valore ed eventualmente evidenziarne le differenti componenti. Nel nostro quadro concettuale, dunque, i beni pubblici annoverano al loro interno l'insieme 'speciale' dei beni culturali, con cui convenzionalmente indichiamo un insieme di cose che sono connotate da valore identitario e che sono tutelate, protette o conservate non solo per fini di pubblica utilità, ma anche per scopi più astratti, di rappresentanza e decoro, di espressione di valori e di memorie condivise dalla popolazione.

In questo quadro metodologico la nostra linea di ricerca si interroga sulla costruzione e sulla percezione del patrimonio culturale. Gli interrogativi che ci poniamo sono: cosa era percepito come meritevole di essere protetto e conservato in quanto rappresentativo della comunità cittadina, pur non essendo utile? Quali erano gli elementi, mobili o immobili, in cui i Pisani si riconoscevano e a cui attribuivano la funzione di rappresentare la comunità cittadina? Quali erano i monumenti dell'epoca? E quali erano le 'memorie' o le 'antichità' meritevoli di essere protette in quanto tali? E il Comune che idea aveva di sé e in che modo cercava di costruirla e di mantenerla? Oppure di trasformarla?

L'orizzonte che interessa queste prime riflessioni è la fase più alta della vita della città, in cui cominciano ad essere scritti i testi che regolamentano la struttura urbana¹. La larghezza delle strade, la manutenzione degli argini, la regolarizzazione della rete fognaria, il controllo di ballatoi e portici, in quanto strutture di ingombro e sporgenti sulle vie di massimo traffico, la suddivisione delle attività commerciali in aree e il loro raggruppamento in base ad esigenze pratiche, come la viabilità, il carico-scarico delle merci, la rimozione dei residui della produzione artigianale e alimentare, tutti questi sono temi molto presenti nelle disposizioni del Comune, che si ripetono con una certa frequenza per tutto il XIII e XIV secolo². Si registra così, a quest'altezza cronologica, una situazione cittadina già pressoché codificata, in cui alcune norme riconoscono la necessità di certi comportamenti in nome, almeno, dell'igiene pubblica e della salubrità delle aree.

¹ M. ASCHERI, *Le città-stato*, Bologna, 2006, pp. 80-81; p. 94 Ascheri si esprime in maniera molto chiara sul Duecento come secolo in cui si manifestò una «cultura dello sviluppo, urbano e socioeconomico» e una «cultura condivisa della città» di pari passo con la costruzione di mura e imponenti edifici ecclesiastici, solitamente riconducibili agli ordini mendicanti e in aree esterne al più antico tessuto urbano. E. CONTE, *Archeologia giuridica medievale. Spolia monumentali e reperti istituzionali nel XII secolo*, in «Rechtsgeschichte», 4, 2004, pp. 118-136.

² *Ecologia urbana nelle città medievali italiane*, Congresso San Miniato, febbraio 1998, in *Il cuoio e le pelli in Toscana: produzione e mercato nel tardo Medioevo e nell'Età Moderna*, a cura di Sergio Gensini, Pisa 2000, pp. 155-182. *Progetto e controllo ambientale dello spazio abitato in età medievale e moderna*, in *Le città sostenibili. Storia, natura, ambiente*, atti del convegno (Modena 2001), in *Le città sostenibili. Storia, natura, ambiente. Un percorso di ricerca*, Franco Angeli, 2003; IDEM, *Storia dell'urbanistica. Il Duecento*, Roma-Bari 1989, pp. 320-328, in cui Guidoni richiama il concetto di *pulchritudo* formulato nella Summa Theologica collegandolo alla menzione dello stesso concetto nella Cronaca di Salimbene de Adam applicato alle strade ampie e dritte di Firenze; inoltre menziona un provvedimento di Pistoia (1284), con cui si ordinava ai mercanti di panni di tenere i tendaggi all'altezza delle porte, e a questo aggiunge un passo della Cronaca di Giovanni da Nono relativa alla riappropriazione del Palazzo Grande di Padova da parte dei mercanti, operazione che avrebbe trasformato il palazzo in «*locus pulchrior pro vendendis pannis, quam in aliqua civitate Italie*»; infine aggiunge a queste testimonianze il Costituto di Siena (1309) che indica esplicitamente nella «bellezza» il motivo per cui le città «*abbiano prato ovvero luogo a delecto et gaudio de' li cittadini, et de' forestieri*»; Normativa urbanistica ed edilizia negli Stati italiani tra XVI e XVIII secolo, in «Archivi e Cultura», n.s., XXVIII (1995), pp. 23-30. Su Pistoia, *Breve et Ordinamenta populi Pistorii* (1284), a cura di L. Zdekauer, Pistoia, 2002, Soc. Pistoiese di Storia Patria Coll., in particolare p. 193; su Padova, G. Fabris, *La Cronaca di Giovanni da Nono*, in «Bollettino del Museo Civico di Padova», 26, 11, 1933, p. 176; su Siena, *Il costituito del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, a cura di A. Lisini, Siena, 1903, dist. III, rubrica 291. Su alcuni aspetti dell'assetto urbanistico e degli arredi di Pisa, L. NUTI, *Pisa. Gli arredi pubblici*, Pacini editore, Pisa, 1992; EADEM, *I lungarni di Pisa*, Pacini editore, Pisa, 1981; EADEM, *Piazza de' Cavoli e i mercati di Pisa*, in «Bollettino Storico Pisano», 60, 1991, pp. 231-241.

Ma questo è già un punto di arrivo di una situazione che si è venuta formando precedentemente: tra XI e XII secolo, si assiste alla costituzione delle principali istituzioni politiche e amministrative, come anche alla creazione delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle basilari attività di una comunità cittadina (porto, ponti, fortificazioni, piazza del Grano per il mercato)³. Di pari passo il Comune conduce una politica 'interventista' in ambito mediterraneo, dialoga con le massime autorità istituzionali dell'epoca, combatte contro le città vicine per garantire il controllo del proprio territorio, fissa avamposti verso Firenze e verso Lucca⁴. In questa fase di formazione vengono anche costruiti i principali monumenti cittadini e prende il via il cantiere della Piazza dei Miracoli, con la Cattedrale, il Battistero e il Camposanto⁵.

In questo contesto, due sono i fenomeni culturali di fondo da menzionare come coordinate generali all'interno delle quali inserire il nostro dibattito sui concetti di *utilitas* e decoro a Pisa tra XI e XII secolo: l'ampia diffusione, in area pisana, di reimpieghi di antichità⁶ e la costruzione di una identità civica attorno ai monumenti della piazza del Duomo. Questi monumenti, infatti, non vengono percepiti come appartenenti solo alla sfera religiosa, bensì in maniera più allargata, come indizio anche dell'orgoglio cittadino⁷. Si intrecciano qui due importanti elementi. Il primo è il concetto già ampiamente studiato e descritto della

³ Per una panoramica sugli interventi edilizi e urbanistici a Pisa, E. TOLAINI, *Pisa, la città e la storia*, Pisa, ETS, 2007; G. GARZELLA, *Pisa com'era: topografia e insediamento dall'impianto tardoantico alla città murata del secolo XII*, Napoli, Gisem-Liguori, 1990; F. REDI, *Pisa com'era: archeologia urbanistica e strutture materiali (secoli V-XIV)*, Napoli, Gisem-Liguori, 1991. Sulle chiese della città, F. PALIAGA, S. RENZONI, *Chiese di Pisa. Guida alla conoscenza del patrimonio artistico*, Pisa, Ets, 2005.

⁴ Sulla politica, l'assetto normativo e istituzionale di Pisa in questa fase, G. Rossetti, *I caratteri del politico nella prima età comunale. Due modelli a confronto: Pisa e Milano*, in «Bollettino storico pisano», LXX, 2001, pp. 53-63; Eadem, *Pisa: alle radici del diritto cittadino e internazionale e Costituzione cittadina e tutela del contado, una vocazione originaria a Pisa tra XI e XII secolo: i protagonisti e gli spazi e, in Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione normativa esemplare*, a cura di Gabriella Rossetti, Napoli, Gisem-Liguori, 2001, pp. 1-16 e pp. 105-161.

⁵ Oltre a vari interventi presenti nelle note precedenti, si possono citare qui anche M. SORIANI INNOCENTI, *Il Duomo di Pisa: una maior ecclesia, famosissima in tota Italia, que est Pisanorum oculus*, in «Bollettino Storico Pisano», 74, 2005, pp. 539-547; G. SCALIA, *La consacrazione della cattedrale pisana (26 settembre 1118)*, in «Bollettino storico pisano», 61, 1992, p. 1-31; *Storia e arte nella piazza del Duomo*, conferenze 1991, quaderno n. 1; conferenze 1992-1993, quaderno n. 4; da ultimo sul Camposanto, M. RONZANI, *Un'idea trecentesca di cimitero: la costruzione e l'uso del camposanto nella Pisa del secolo XIV*, Pisa, Plus, 2005; IDEM, *Il cimitero della Chiesa maggiore pisana: gli aspetti istituzionali prima e dopo la nascita del Camposanto*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», ser. 3, 18, 4, 1988, pp. 1165-1190; *Il Camposanto di Pisa*, a cura di C. BARACCHINI - E. CASTELNUOVO, Einaudi, Torino, 1996.

⁶ In generale sul reimpiego a Pisa, L. DE LACHENAL, *Spolia. Uso e reimpiego dell'antico dal III al XIV secolo*, Longanesi, 1995, pp. 193-203 e 273-275; più specificamente su Pisa: F. DONATI - M.C. PARRA, *Pisa e il reimpiego 'laico': la nobiltà di sangue e d'ingegno, e la potenza economica*, in *Colloquio sul reimpiego dei sarcofagi romani nel Medioevo* (Pisa 1982), a cura di B. ANDREA - S. SETTIS, Marburg 1984, pp. 103 ss.; M.C. PARRA, *Rimeditando sul reimpiego: Modena e Pisa viste in parallelo*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», 13, 3, 1983, pp. 453-483; G. TEDESCHI GRISANTI, *Da un tempio romano alla chiesa di San Felice in Pisa. Un reimpiego e un restauro*, in *Capitelli di mitologia*, a cura di S. SETTIS, Ospedaletto (PI) 1992, pp. 49-69; F. DONATI, *Il reimpiego dei sarcofagi. Profilo di una collezione*, in *Il Camposanto di Pisa*, cit., pp. 69-97.

⁷ M. RONZANI, *Arcivescovi, Chiesa cittadina e Comune a Pisa nella prima metà del Trecento*, Pisa, Pacini, 1988; IDEM, *Chiesa e "Civitas" di Pisa nella seconda metà del secolo XI: dall'avvento del vescovo Guido all'elevazione di Daiberto a metropolita di Corsica (1060-1092)*, Pisa, ETS, 1997; IDEM, *La chiesa cittadina pisana tra Due e Trecento*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento, Per il VII centenario della battaglia della Meloria (Genova: 24-27 ottobre 1984)*, Genova: Società Ligure di Storia Patria, 1984, pp. 283-347.

Romanitas Pisana, con cui si intende indicare quel fenomeno per cui si ravvisano in contesto pisano molti modi di riuso delle antichità nel reimpiego delle *res antiquae*, anche nella lingua e nelle formule encomiastiche presenti in ampia misura nell'epigrafia pisana di XII secolo⁸. Questo fenomeno culturale indica un atteggiamento di ripresa, rivendicazione e riproposizione di una certa latinità, che diventa fattore di costruzione di una coeva e profondamente vissuta identità. Tale elemento è molto forte nella formazione di una nuova identità pisana, che si differenzia da quella di altre città della penisola specificamente nell'affermare la propria *romanitas* non in quanto colonia dell'antica *Urbs*, ma come diretta discendente e degna erede di quel passato: è questo il motivo per cui i reimpieghi pisani non derivano tanto, tra XI e XIII secolo, dal riuso di antichità rinvenute *in loco*, che dimostrerebbero l'esistenza di una Pisa di età romana. Al contrario, il desiderio è quello di dimostrare una discendenza da Roma: ed è per questo motivo che non si celebrano, come avviene invece in altre città, fondatori mitici di ascendenza troiana, non si venerano i loro monumenti o le loro tombe, non si ricerca una Pisa romana, almeno fino al XV secolo e fino all'epoca in cui l'antiquaria fornisce nuovi metodi e nuovi concetti. Ciò che si intendeva dunque evidenziare tramite i primi reimpieghi era la traslazione del potere imperiale dall'antica Roma, trionfatrice sui Cartaginesi, alla coeva Roma, cioè Pisa, vincitrice anch'essa di importanti battaglie contro lontani nemici⁹.

Il secondo fenomeno, vale a dire l'avvio dell'imponente cantiere della Piazza del Duomo, è il risultato dell'intersezione inscindibile e continuamente mutabile delle relazioni tra potere secolare e potere spirituale, tra istituzioni e cariche laiche, Vescovo, Impero e Papato¹⁰. Le dinamiche politiche tra queste 'forze' determinavano, a loro volta, l'alternanza delle alleanze nel tessuto civico e trasformavano il paesaggio cittadino anche in uno scacchiere atto a rivelare il gioco delle parti. La dimensione urbana, quindi, è lo spazio di manifestazione di queste illustri origini 'romane' e di rivendicazione, in nome anche di quelle, di un ruolo prioritario nelle politiche mediterranee. In un contesto di tal genere le rappresentazioni figurative e monumentali dovevano essere altrettanto illustri e lo spazio in cui si esplicasse tale potere dovevano necessariamente offrire una adeguata cornice a simili rivendicazioni identitarie. La commistione dei poteri e la costituzione in fieri delle magistrature e istituzioni cittadine si avverte soprattutto nella fase più alta della vita della città quando si verifica, come è noto, una pluralità di usi degli spazi costruiti e non: il Duomo e la Chiesa di San Sisto in Cortevicchia ne sono esempi chiari, che giustificano un interesse sia laico sia

⁸ Sull'ideologia antichizzante legata ai monumenti G. SCALIA, "Romanitas" pisana tra XI e XII secolo. *Le iscrizioni romane del duomo e la statua del console Rodolfo*, in «Studi Medievali», XIII (1972), 2, pp. 791-843; IDEM, Ancora intorno all' epigrafe sulla fondazione del Duomo pisano, in «Studi Medievali», 10/2 (1969), pp. 483-513; IDEM, *Epigraphica pisana. Testi latini sulla spedizione contro le Baleari del 1113-1115 e su altre imprese antisaracene del secolo XI*, Firenze, 1963, pp. 267-268; 271-272. Ancora sulle origini mitiche, M. CAMPOPIANO, Troia, Roma e le origini mitiche di Pisa in un testo pisano inedito, in «Bollettino Storico Pisano», 74, 2005, pp. 153-164; S. BRUNI, *Chimere pisane: il palazzo di Adriano*, in «Bollettino Storico Pisano», 70, 2001, pp. 153-164.

⁹ Questo concetto, rimarcando la differenza tra Pisa e Modena, è stato magistralmente enucleato da M.C. PARRA, *Rimeditando sul reimpiego: Modena e Pisa viste in parallelo*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», 13, 3, 1983, pp. 453-483.

¹⁰ Per questo tema, intreccio tra potere spirituale e temporale, valenza dei monumenti della piazza in senso sia religioso sia civico, cfr. nota 7 e anche M. RONZANI, *Pisa nell'età di Federico II*, in *Politica e cultura nell'Italia di Federico II*, a cura di S. GENSINI, Pisa, Pacini, 1986, pp. 125-193.

ecclesiastico nella loro erezione e manutenzione, nonché la continua sovrapposizione tra celebrazione di imprese militari e l'attribuzione di una provvidenzialità divina a tali episodi.

Il reimpiego di antichità romane e la costruzione di spazi ed edifici a carattere monumentale pubblico si inseriscono in un contesto urbano che, in maniera precoce rispetto ad altri casi della penisola, dimostra nei propri testi ufficiali l'attenzione per temi di natura urbanistica con particolare frequenza nella normativa, anche in quella più antica¹¹. Il problema delle acque, ad esempio, era molto sentito dalle magistrature cittadine¹², così come la viabilità era un tema ricorrente. Nel 1160 il *Constitutum Usus* disponeva regole ben precise per l'edilizia privata¹³; nel 1164 il *Breve Consulium* precisava ulteriormente che certe strade dovessero essere libere («disbrigatas») per la «*communis populi pisani utilitatem*» e che la corte del Palazzo del Comune non dovesse essere occupata, se non «*ad Communis Pisani opus*». Certamente il motivo concreto alla base di queste regole era la necessità di mantenere sgombri determinati spazi pubblici e di preservare le infrastrutture utili alla comunità. Nel 1162, forse anche in conseguenza del grave incendio in Chinzica, le magistrature cittadine tornarono a disciplinare i ballatoi delle vie Santa Maria e di Borgo; negli stessi anni si avviò la costruzione della «*magnam domum*» del Comune e si ribadì l'obbligo di lasciare sgombre le vie di massimo traffico e la piazza del Comune. Si individua, dunque, un insieme di regole che miravano a mantenere liberi e puliti alcuni spazi del tessuto urbano, solitamente per motivi di viabilità e fruibilità: ciò ci consente di affermare che anche in una fase alta della formazione del sistema civico italiano, è possibile rintracciare nel contesto pisano alcune prime disposizioni relative all'ordine pubblico. Al contrario, non si rintracciano ancora nelle testimonianze appena citate segnali evidenti in senso estetico o di decoro¹⁴.

Va in ogni caso sottolineato che nello stesso orizzonte culturale, ma in epoche più recenti, si inseriscono anche le norme di altri Comuni, con provvedimenti che puntano nella stessa direzione di garantire e salvaguardare le strutture di interesse comune. Si può citare un caso più famoso – Lucca – e un caso meno

¹¹ V. Franchetti Pardo, *Le regolamentazioni urbanistiche negli statuti di alcuni centri fondati toscani*, in *Castelli e borghi della Toscana tardomedievale*. Atti del Convegno di Studi (Montecarlo, 28-29 maggio 1983), Pescia 1988, pp. 3-9; O. Ottokar, *Criteri d'ordine, di regolarità e di organizzazione nell'urbanistica e in genere nella vita fiorentina dei secoli XIII-XIV*, in *Studi comunali e fiorentini*, Firenze, La Nuova Italia, 1948, pp. 143-149.

¹² *Breve Curie Arbitrorum*, 1179 ca., R. CELLI, *Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali*. Secoli XII-XIII, I, Pisa, Firenze, Sansoni, 1976, p. 34; F. BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa raccolti ed illustrati per cura del prof. Francesco Bonaini*, Firenze, Vieusseux, 1854-1870, II, 1033.

¹³ G. GARZELLA, *I palazzi pubblici a Pisa nel medioevo come specchio dell'evoluzione politico-istituzionale e delle vicende urbanistiche della città*, in *Les palais dans la ville, Actes de la Table ronde sur les palais princiers du monde méditerranéen et leur environnement urbain à la fin du Moyen Age*, Avignon, 3-5 décembre 1999, p. 119; C. STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso* (XII sec.), Napoli, Liguori, 1998; G. GARZELLA, *Pisa com'era*, cit., p. 167; G. VOLPE, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa: città e contado, consoli e podestà: secoli XII-XIII*, Firenze, Sansoni, 1970, p. 147; C. LUPI, *La casa pisana e i suoi annessi nel medio evo: gli annessi delle case e dei palazzi*, in «Archivio Storico Italiano», serie V, fasc 27-28 (1901-1904), pp. 194-227; p. 292; F. BONAINI, *Statuti inediti*, cit., p. 955.

¹⁴ Su questi temi, in particolare sul rapporto tra edilizia privata e tessuto urbano, distribuzione delle attività in spazi funzionali, F. REDÌ, *Spazio domestico e urbano, le strutture abitative di Pisa medievale*, in *Pisa come, perché: esplorazione nella cultura del territorio*, a cura di S. BURGALASSI E A. CHIMENTI-FIAMMA, Pisa, Nistri-Lischi, 1994; F. REDÌ, *Le strutture produttive e di distribuzione nell'edilizia e nel tessuto urbano di Pisa medievale: fonti documentarie, iconografiche e materiali*, in *Mercati e consumi: organizzazione e qualificazione del commercio in Italia dal XII al XX secolo*, Bologna, Analisi, 1986, pp. 647-670.

studiato – Ascoli - che all'incirca nello stesso periodo dimostrano un analogo interesse per la delimitazione e organizzazione dello spazio urbano. A Lucca, ad esempio, una norma del 1370 fissa le regole relative alle «arme» gentilizie, disponendo che si potessero tenere o portare solo quelle pontificie oppure del Comune oppure «*sua propria*»¹⁵. Questa disposizione ne riprende due più antiche (1331 e 1341) che riguardavano più propriamente il rischio che stemmi e insegne venissero sottratti o distrutti in modo fraudolento¹⁶. Questa norma va interpretata come espressione della necessità di sedare i numerosi tumulti e le ricorrenti lotte tra fazioni di cui la devastazione dei beni mobili e immobili, e soprattutto degli stemmi, era solitamente un segnale molto evidente. Il commentatore e accademico lucchese che raccolse e commentò questi provvedimenti nel 1816, il Cianelli, menziona anche un altro episodio riconducibile alla stessa consuetudine di distruggere le insegne e depredare i beni della fazione avversa in seguito alla sua sconfitta: la sua testimonianza ci consente di fare un terzo passo all'indietro nel tempo nel contesto lucchese. Cianelli ricorda che, dopo la grave sconfitta di Montaperti del 1260, gli esuli guelfi di alcune città toscane trovarono riparo a Lucca e che qui vennero loro assegnate le aree in cui insediarsi «*vici langobardorum Basilicae proximi datus locus illis habitandus*»¹⁷. Gli esuli si insediarono quindi nel quartiere di S. Frediano e nella omonima chiesa, nella parte settentrionale della città, sarebbe stato apposto uno stemma con un'aquila che ghermisce un serpente, che costituiva per loro un simbolo di identificazione. Cianelli ritiene che questo atto fosse stato possibile solo in seguito al dono da parte del papa Clemente IV della raffigurazione del suo stemma gentilizio, recante appunto un'aquila. Lo stemma era dunque un elemento figurativo fortemente unificante di

¹⁵ Decreto del 13 novembre 1370 in *Riformagioni della Repubblica di Lucca (1369-1400)*, vol. II: 1370-1371, a cura di Giorgio Tori, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1985, pp. 102-103. Il testo reca la rubrica *Ordinamenta super bono statu* e dopo aver indicato le finalità dell'atto «*ad tollendum discordiam et omne scandalum et zinzaniam [...] et ut Civitas lucana tranquillitate perpetua componatur*» si precisano le regole tra cui quella di non far uso improprio degli stemmi altrui: «*item, ad hoc ut seditionum materia penitus amputetur et ne ex armorum aspectu possit aliqua quaestio suscitari, statuerunt et ordinaverunt quod nulla persona de Civitate lucana eiusque comitatu, fortia vel districtu vel que in ipsis habitant aut futuris temporibus habitabit, audeat vel presumat portare vel penes se aut in aliqua domo sua propria vel conducta, tenere vel habere, vel in domuum pertinentiis aut aliqua alia parte vel loco aliqua arma sive insignia armorum depicta vel sculpta, nisi arma santissimi in Christo patris et domini domini Urbani pape Quinti et arma lucani Communis et populi vel sua propria vel eius Communis et loci unde talis persona esset oriunda, vel in quo habitaverit vel eius domini cum quo vel in cuius domo ipsum morari contingat familiariter, ad penam [...] Et hoc non extendatur ad pictores vel magistratos lignaminis vel lapidis vel alios quoscumque arma vendentes, qui arma pingeret, sculperent vel inciderent aliena aut picta, sculpta vel incisa tenerent ad vendendum publice et sine fraude. Item quod quecumque persona habet aliqua arma sive armorum insignia picta vel sculpta contra dictam formam in aliqua domo, turri, loggia vel pariete seu edificio quocumque propriis vel conductis teneatur et debeat illa facere destrui et totaliter aboleri vel abradi hinc ad kalendas [...] Itam quod per Potestatem lucanam detur modus et effectualiter ordinetur quod arma que picta fuerunt ad ecclesias, districtus et comitatus lucani, tempore perfidi tyranni Johannis videlicet de Agnello que sint contra formam predictam, abradantur removeantur, devastentur et penitus aboleantur, per Communia in quorum territorio sunt site ecclesie supradicte»; oltre a questo si dispone che sui palazzi pubblici «*pingantur solum arma lucani populi et Communis*»; inoltre, nelle terre dei Vicari devono essere dipinte, sulle porte dei singoli castra e sui palazzi, «*arma comunis lucani et arma Comunis talis castri*» e tutte le altre insegne presenti devono essere rimosse. Il medesimo provvedimento ma in forma più breve è citato anche da A. N. Cianelli, *Memorie e Documenti per servire alla Storia di Lucca*, Lucca, 1816, vol. III, pp. 75-76 in relazione ai continui e devastanti contrasti in città tra guelfi e ghibellini.*

¹⁶ S. BONGI, *Bandi lucchesi del secolo XIV*, Bologna, 1863, p. 67, n. 1; p. 69, n. 109.

¹⁷ CIANELLI, *Memorie e Documenti*, cit., III, pp. 26-27; la citazione in latino è dello stesso Cianelli dal testo del Beverini, *Ann. Lucenses*, IV.

un'identità comune di popolazioni in esilio, provenienti da differenti ambiti geografici, che per un certo periodo si riunivano in nome di un'appartenenza politica: tale affiliazione necessitava di un fattore unificante e identificativo, che si traduceva dal punto di vista figurativo nell'insegna pontificia¹⁸. Questo terzo episodio dimostra quindi l'importanza rivestita dalle «arme» in questa fase di intensi scontri tra fazioni, non solo interne alle singole città, ma anche esterne ad esse e intrecciate tra diversi livelli di governo dei territori (il papato, l'impero). Ciò che interessa di più in questa sede è rimarcare che la necessità politica di placare le lotte tra fazioni cittadine si riflette anche nella tutela dei loro contrassegni pubblici, ossia nel divieto di rimozione e distruzione delle insegne, che valgono qui come simboli di identità e di appartenenza politica. Oltre a questo aspetto specifico, allo stesso tempo, e più precisamente con lo Statuto del 1342, a Lucca, venivano emanate anche norme più propriamente rivolte ad aspetti più generali, al tessuto urbano e alla sua organizzazione: alla dimensione e tenuta delle strade, all'attribuzione di determinati quartieri all'esercizio di specifiche attività commerciali o al divieto di lanciare «*aliquod calcinacium vel putridum terraccium*» dalle finestre delle abitazioni¹⁹. È chiaro che queste norme erano rivolte *in primis* a determinare un ambiente cittadino ordinato e sano; ma in alcune di esse forse si possono rintracciare i primi indizi di concetti più astratti quali decoro e bellezza. Nel limite delle sfumature e delle possibili sovrapposizioni concettuali, forse qualche indizio in tal senso si può rintracciare nel passaggio dall'espressione «*pro bono*» a quella di «*decus*». Ad esempio, si fa riferimento all'espressione «*pro bono et sanitate*» per indicare la ragione per cui si devono rispettare le norme per il reflusso delle acque e si minaccia una pena per coloro che non si attengono a tali disposizioni. Il concetto di «*decus*» si utilizza però in riferimento ad un altro contesto: per la piazza di San Michele in Foro si dichiara che il terreno su cui si trovavano alcuni «*casalini*» era stato acquistato dal Comune; che la piazza doveva mantenersi sgombra da «*murellae*» e pulita e, soprattutto, che doveva essere lastricata in pietra «*pro utilitate et decore dicte platee et lucani Communis*». Ciò significa che la realizzazione della pavimentazione in pietra per la piazza di San Michele avrebbe risposto ad esigenze di ordine e pulizia, in più avrebbe anche contribuito ad arricchire l'immagine non solo della stessa piazza, bensì di tutta quanta la comunità cittadina. Inoltre per la medesima finalità, «*ad salutem hominum et decus urbis lucane*», è indicato l'obbligo di non lasciare il sangue e i resti delle bestie macellate all'interno delle mura nuove della città. Il concetto di *decus* quindi si viene ad affiancare e ad integrare con quello di *salubritas* e di *bonum* in generale, ma si connota di un significato specifico proprio in relazione al contesto illustre o comunque distinto in relazione al quale viene formulato: la piazza di San Michele contro il resto del tessuto

¹⁸ Beverini rievocava la presenza di uno stemma con queste parole: «*extat in hanc aetatem in ea basilicae parte quae in septentriones vergit, lapidi insculptum Guelphae factionis insigne: aquila, scilicet, implicitum serpentem unguibus tenens. Quod vulgo inobservatum in antiquitatis gratiam admotasse non abre fuerit*». E il Cianelli commenta questa notizia dicendo che «ci sarebbe ancora a' di nostri se l'ignoranza ovvero l'accanimento fanatico contro le armi e gli stemmi, creduti, sebbene male a proposito, di opposizione al sistema di una democrazia, non l'avesse raso raschiato nell'ultimo anno del secolo decorso. Era il detto stemma collocato nella Chiesa di San Frediano, dalla parte appunto settentrionale sopra il Pulpito, dove al presente (1816) ci si può appena osservare la semplice delineazione», in CIANELLI, *Memorie e Documenti*, cit., III, p. 27.

¹⁹ *Statuti urbanistici medievali di Lucca*, a cura di D. CORSI, Neri Pozza Editore, Venezia, 1960, in particolare su questi temi cap. III – 4, p. 46; cap. IV – 5, pp. 46-47; cap. V – 7, pp. 48-49; cap. VIII – 9, pp. 50-51; cap. IX – 10, pp. 51-52. Su quest'opera recensione di Arsenio Frugoni in «*Critica d'Arte*», 1960; e due risposte di Piero Pierotti in «*Critica d'Arte*» del 1960 e del 1962.

urbano nel primo esempio; lo spazio all'interno delle mura rispetto allo spazio esterno, all'aperta campagna, nel secondo.

In generale gli studi storico-urbanistici mettono in evidenza questi aspetti soprattutto nell'ambito della nascita e dello sviluppo delle istituzioni comunali²⁰: nel loro processo formativo si individuano molto frequentemente norme simili di regolamentazione urbanistica ed edilizia. Anche ad Ascoli, Milano, Verona, Pistoia e Bologna gli statuti comunali davano solitamente prescrizioni analoghe²¹. In alcuni casi è possibile individuare analoghi esempi di sovrapposizione di valori, tra ordine pubblico e tensione ad un certo apprezzamento estetico per la regolarità. Ad esempio, gli Statuti del Comune di Ascoli del 1377 prescrivono la suddivisione della città in «*quartierii et sexterii*». Il dato interessante è che tale organizzazione del tessuto urbanistico venga ad essere fissata attraverso una disposizione normativa e che sia giustificata attraverso il concetto dell'antichità di questa prassi: «*secundo et como è stato usato da antiquissimo tempo et approbato et non è per memoria remprobatò, se cognosce esser cosa digna che quillo apparisca per lege municipale essere ordinato per la città d'Ascoli, imperciò ordine che la città d'Ascoli se proportionone ed devidase per quarterii et sexterii, ad cognoscere li ciptadini che stando in essa ciptà et tucte le altre cose per li nomi et ordini infrascripti*»²². La codifica *ope legis* dell'impianto della città si avvale dunque di una rivendicazione di antichità per affermare la propria liceità.

Oltre alla fissazione della struttura della città si provvede anche alla creazione di addette magistrature: negli *Statuti del Popolo* dello stesso anno 1377, si prevede l'istituzione di un «*massario del Comune*» con il compito di «*conservare ...le rasiune e le cose de la dicta ciptà*», come pure «*tenere, guardare e salvare sollicitamente et senza fraude*» i beni del Comune, tra cui rientrano anche l'«*arme*». Di tutti questi beni il massario deve anche «*fare l'inventario*» e darne evidenza in «*publicha forma*» presso gli Anziani.

In altri termini, oltre alla cristallizzazione *ope legis* della struttura della città e all'istituzione di una carica pubblica responsabile dei beni della città, si trovano, anche qui come a Lucca, norme di protezione delle immagini dipinte dalle «*brutture*», provvedimenti contro l'abbandono di viscere di animali e contro lo

²⁰ F. BOCCHI, *Ecologia urbana nelle città medievali italiane*, Congresso San Miniato, febbraio 1998, in *Il cuoio e le pelli in Toscana: produzione e mercato nel tardo Medioevo e nell'Età Moderna*, a cura di Sergio Gensini, Pisa 2000, pp. 155-182

²¹ Casi tutti citati in BOCCHI, 2000, *passim*. Ma si possono citare anche i numerosi casi riportati da Guidoni, *Storia dell'urbanistica. Il Duecento*, cit.: 1193-1210, Vicenza, ingiunzione della città a diversi cittadini di demolire portici e «*columelli*» d'ingombro nelle vie pubbliche, pp. 338-340; 1211, Bologna, pianificazione da parte del Comune della trasformazione del fossato in via pubblica e conseguente ridefinizione dell'impianto viario, con la sporadica indicazione di condurre strade in linea retta, pp. 341-342; 1210-1224, Volterra, statuti impongono misure in altezza alle torri, diverse a seconda dell'area di edificazione, vietano di ostruire le vie pubbliche con ingombri, definiscono aree che devono essere lasciate libere e che coincidono con le due piazze, civile ed ecclesiastica, pp. 343-346; 1222, Siena, misurazione e delimitazione del territorio urbano, pp. 347-348; 1228, Milano, descrizione del tracciato delle strade, pp. 349-353; 1237, Brescia, descrizione del tracciato delle strade e valutazione economica del valore dei terreni, pp. 354-267; 1237-1238 e 1251-1252, Viterbo, definizione delle misure comuni, delimitazione delle strade, obbligo per i cittadini di possedere una abitazione entro la cerchia muraria, ordine di prelevare materiali dal *circum* di Ferento, imposizione di un limite per l'altezza delle torri, pp. 368-369.

²² *Statuti di Ascoli*, F.S.I. Medio Evo 47, libro III, Statuti del Comune, r. 15, De li quartieri et sexterii de la ciptà d'Ascoli, p. 169.

stazionamento di mercanti con bestie da soma nelle piazze centrali²³; regole per la manutenzione della torre cittadina e per la definizione degli spazi minimi tra le abitazioni private²⁴, come anche per lo scolo delle acque e per la ripartizione dei mestieri nelle varie zone²⁵. Si formula dunque in maniera semplice, ma completa, l'intera gamma delle azioni della conservazione: organizzazione del tessuto urbano in aree funzionali, codifica di livelli diversi della tutela, individuazione di magistrature addette al controllo, alla redazione di inventari e alla loro pubblicazione.

Torniamo dunque nel contesto pisano in cui, a differenza delle altre realtà citate, sembra di scorgere in maniera più chiara e in fase più precoce i primi segnali non solo di un chiaro interesse per l'ordine pubblico, come già si è detto, ma forse anche della percezione di alcuni aspetti maggiormente legati al 'decus' e all'apprezzamento estetico.

Nel 1087 viene fondata la chiesa di San Sisto in Cortevicchia: la fondazione avviene ad opera del Comune con il bottino di guerra sottratto ai Saraceni. Questa impresa è celebrata in composizioni poetiche, ispirate alla metrica e al linguaggio della latinità classica. I Pisani nelle loro guerre contro i Saraceni sono paragonati ai Romani nelle loro imprese contro i cartaginesi. La chiesa è di patronato del Comune e verrà utilizzata, di lì a poco, anche come 'ufficio' ossia come luogo di redazione di atti del Comune²⁶. I reimpieghi di antichità, lo collocazione della Chiesa in un'area vicina all'antico palazzo comitale, l'esenzione dal pagamento dei tributi e l'obbligo di mantenere sgombro il cortile indicano una funzione non solo religiosa dell'edificio²⁷. La sua costruzione risponde ad una funzione identitaria molto forte, in quanto si configura come tempio della cristianità trionfante sul paganesimo e della civiltà pisana, quindi romana e occidentale sulla civiltà saracena, ossia cartaginese e orientale. Queste valenze vengono espresse sia attraverso il riconoscimento di lasciare 'libero' lo spazio antistante, sia attraverso l'uso di colonne di spoglio nell'edificazione della mole.

A questo episodio si lega, nell'anno successivo, l'emanazione del *Lodo delle torri*, la disposizione che impone ai privati un limite di altezza delle proprie case. L'affollamento delle torri nelle aree più densamente utilizzate per le attività commerciali e la loro crescita incontrollata avevano un doppio risvolto: da un lato costituivano un pericolo e un intralcio per la mobilità soprattutto nelle aree dei lungarni e in quelle immediatamente prospicienti il cosiddetto 'ponte vecchio'; dall'altro però riflettevano anche un clima, peraltro molto diffuso, di lotta tra famiglie e fazioni, per cui l'altezza era motivo di prestigio e indizio di potere e ricchezza. Il contrasto tra fazioni e la conseguente continua minaccia di compiere atti di distruzione

²³ *Statuti di Ascoli*, F.S.I. Medio Evo 47, libro III, Statuti del Popolo, r. 8-9 (sozzure, interiora e bestie da soma).

²⁴ *Statuti di Ascoli*, F.S.I. Medio Evo 47, libro III, Statuti del Popolo, r. 23-24 (edifici privati e torre).

²⁵ *Statuti di Ascoli*, F.S.I. Medio Evo 47, libro III, Statuti del Popolo, r. 71-74 (acque); r. 69-70 (mestieri, conciatori in particolare); r. 52-53 e 58 (pubbliche vie).

²⁶ O. BANTI, *Poesia a Pisa nel Medioevo: antologia di autori pisani dei secoli XI-XIV*, Pisa, Pacini, 2006, p. 32; G. GARZELLA, *I palazzi pubblici a Pisa*, cit., pp. 117-118; EADEM, *Il tempio di S. Sisto in Corte Vecchia nell'assetto urbano di Pisa medioevale*, Pisa 1981, ora in *Momenti di Storia medioevale pisana. Discorsi per il giorno di S. Sisto*, Pisa, 1991, pp. 189-198; F. REDÌ, *Pisa com'era*, cit., pp. 317-319; G. SCALIA, *Il carne pisano sull'impresa contro i Saraceni del 1087*, in «Studi di filologia romanza in onore di Silvio Pellegrini», Padova 1971, pp. 565-627; F. BONAINI, *Statuti inediti*, cit. I, 345-347; II, 269-270; F. REDÌ, *Pisa: la città, le chiese, le case, le cose*, Cinisello Balsamo, Silvana editoriale, 2000, p. 138.

²⁷ Da ultimo: F. PALIAGA, S. RENZONI, *Chiese di Pisa*, cit., p. 138.

e vandalismo in città, contro i beni altrui, vengono indicati dalla fonte come conseguenza diretta di quella «*Pisane urbis antiquam pestem*»²⁸ che è la superbia. È questo atteggiamento che determina la litigiosità nella comunità e le conseguenti dannose devastazioni dei beni anche privati, ma esposti alla pubblica vista, come la rottura e la demolizione degli stemmi, o le gare tra famiglie nella costruzione delle torri per dimostrare il proprio potere, anch'esse dannose per l'ordine pubblico nel momento in cui l'altezza determini rischi di caduta o l'affollamento delle costruzioni sia causa di incendi e incidenti. È, però, difficile indicare in questo provvedimento il confine tra la necessità di garantire l'ordine urbano, con costruzioni più sicure e ampi spazi nelle vie di maggior transito, e il bisogno di placare i contrasti interni, parificando la situazione sociale delle famiglie più in vista utilizzando il taglio delle torri. Si tratterebbe, come si è visto per gli stemmi a Lucca, anche in questo caso di un provvedimento sui beni materiali, che rimanda però ad un atto di ben più sostanziale portata, che rende percepibile e visibile l'accordo raggiunto tra consorterie private in nome di un interesse superiore e comune. Si tratterebbe quindi di un provvedimento propriamente a carattere edilizio, ma che avrebbe anche un risvolto politico, con l'intento esplicitamente indicato dalla fonte di reprimere la lotta tra fazioni e contrastare la distruzione delle abitazioni. Così, il provvedimento firmato dal Vescovo e da alcuni nobili locali che impone un limite all'altezza delle torri interviene a disciplinare il settore edilizio, volendo anche allo stesso tempo plasmare l'immagine della città in base ad un criterio di parificazione del ceto nobiliare²⁹. Il messaggio che si intende dare tramite la regolamentazione dello spazio pubblico è che esiste un limite all'azione delle famiglie nobiliari private, tale limite si delinea nei valori pubblici della patria comune ed è determinato dai poteri istituzionali, quello laico e quello ecclesiastico. La regolamentazione di un aspetto tanto visibile a tutti, come l'altezza delle torri, è un modo per trasmettere e comunicare a tutta la cittadinanza la presenza di questo controllo. Ciò significa che il paesaggio urbano che si viene a determinare risponde a determinati valori che le istituzioni cittadine intendono affermare contro la prevaricazione dei privati e che, in tal senso, tale fisionomia della città diviene anche manifesto di valori comuni e condivisi: essa diventa, nella nostra accezione, 'patrimonio culturale' in quanto riflette in maniera visibile la costruzione e la condivisione di valori astratti.

Di pari passo alla progressiva definizione giuridica degli spazi della città e delle loro funzioni, si assiste alla costruzione delle fondamentali infrastrutture cittadine. Oltre alla prosecuzione dei lavori nella piazza del Duomo, a metà del XII secolo, tra 1155 e 1157, vengono eretti ampi tratti di mura e viene ampliato il porto, con la costruzione della seconda torre, definita «*magiore et bella*»³⁰. Questa precisazione lascia intuire la possibile presenza un valore supplementare, che si aggiunge alla funzione primaria a carattere difensivo. Analogamente, nel *Breve Consulium* del 1164 il fossato difensivo, «*barbacanam*», è definito «*honorem*

²⁸ E. TOLAINI, *Pisa*, cit., p. 70; O. BANTI, *I Brevi dei Consoli del Comune di Pisa degli anni 1162 e 1164*, Roma, Istituto Palazzo Borromini, 1997, pp. 60-61, pp. 110-113; L. SIMONESCHI, *Della vita privata dei pisani nel Medio Evo*, Pisa, Citi, 1895, p. 32; F. BONAINI, *Statuti inediti*, cit., I, 16-17.

²⁹ ASCHERI, *Le città-stato*, cit., p. 98, allude ai frequenti tentativi di intervento dei Comuni sui contrasti tra consorterie private, anche in relazione alle case-torre come loro emblema.

³⁰ RANIERI SARDO, *Cronaca di Pisa (fino al 1422)*, edizione del testo, introduzione e note a cura di Ottavio Banti, Roma, 1963, p. 34.

pisanae civitatis»³¹: ciò significa che anche qui la struttura difensiva è concepita non solo come utile elemento nell'ambito del tessuto urbano, ma anche come fattore di vanto e di prestigio per la comunità cittadina. Ciò non vuol dire certo che tale struttura veniva costruita perché se ne apprezzassero le qualità estetiche, ma si può almeno immaginare che anche il suo aspetto – e la sua 'vista' – svolgessero una funzione 'rassicurante' e progressivamente 'di identificazione' per la comunità.

Di volta in volta vengono istituite anche apposite cariche addette al controllo dei beni più importanti: ad esempio, nel 1165, proprio negli anni della costruzione di ampi tratti di mura, vengono creati i *magistrati murorum et legnaminis*³², addetti al controllo dei materiali lapidei e lignei utilizzati per la costruzione delle abitazioni anche private. Anche la creazione di cariche appositamente addette al controllo di determinati beni della comunità è un'ulteriore pista da seguire per rilevare l'interesse espresso dalla medesima comunità nei confronti di determinati beni: l'istituzione di una carica addetta al controllo di certi beni è essa stessa infatti un indizio forte della volontà di impegnare risorse al fine di tutelare determinate categorie di aree o di immobili o risorse particolarmente utili, come il legname, a garantirne il mantenimento. Questi episodi – erezione di San Sisto, avvio del cantiere del Duomo, costruzione delle mura – si collocano in una fase cronologicamente precoce rispetto ad analoghi eventi di altri centri urbani della penisola italiana e sono tanto più rilevanti in quanto in contemporanea si dettano le prime norme relative alla pulizia e all'ordine degli spazi comuni.

Per chiudere occorre citare un episodio in cui sembrano convergere, ancora in questa fase precoce, molti degli aspetti fin qui menzionati: salubrità, pulizia, ordine e decoro. Nell'ambito dei provvedimenti per l'ordine e la pulizia pubblici, il problema delle acque si trova a Pisa con notevole frequenza. In particolare nel 1160 si prendono provvedimenti per arginare le stagnazioni d'acqua e si concede al Capitano della Valle dell'Arno di regolare con un sistema di chiuse il flusso delle acque in modo da evitare l'allagamento di alcune zone della città. Questi provvedimenti puntano nella direzione dell'ordine e della pulizia per la *salubritas* dello spazio abitato e sembrerebbero avere un interesse di carattere esclusivamente urbanistico, in quanto importanti per la determinazione delle norme basilari dell'assetto cittadino, ma prive di riferimenti e di tangenze con la sfera dell'apprezzamento estetico. Sorprende però che, nel testo di questo provvedimento per la regimentazione delle acque, come motivo cogente degli interventi non si indichi la salute pubblica. Si dispone, infatti, che le acque devono essere regimentate «*ne ripe civitatis corruant, nec minuatur aspectus pulcherrimus civitatis*»: più chiaramente si indica come finalità generale alla regolamentazione delle acque la necessità di garantire la sicurezza della città e di mantenere al massimo grado l'aspetto generale della città. Ancora una volta, come per il *Lodo delle torri*, per un provvedimento di carattere urbanistico ed edilizio si utilizza esplicitamente una ragione, per così dire, di ordine culturale: là per combattere la superbia si giustifica l'imposizione di una regolamentazione delle abitazioni private, qui per non far degenerare

³¹ G. GARZELLA, *I palazzi pubblici a Pisa*, cit., p. 116; O. BANTI, *I Brevi dei Consoli*, cit., p. 92; G. GARZELLA *Pisa com'era*, cit., I, 35-36; TOLAINI, *Forma Pisarum*, p. 72-73.

³² P. VIGNOLI, *I Costituti della legge e dell'uso di Pisa (sec. XII)* edizione critica integrale del testo trådito dal Codice Yale (ms. Beinecke Library 415), Roma, nella sede dell'Istituto, 2003; R. CELLI, *Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali. Secoli XII-XIII, I, Pisa*, Firenze, Sansoni, 1976; F. BONAINI, *Statuti inediti*, cit., II, 950-951 (*Constitutum usus*) e II, 1049-1050 (*Breve Curie Arbitrorum*)

l'*aspectus*, l'immagine complessiva della città si impone una regola all'afflusso delle acque e alla manutenzione degli argini del fiume³³. La regimentazione delle acque, infatti, serviva a non far allagare gli spazi più frequentati e utilizzati, i lungarni, che erano le zone in cui si svolgeva gran parte della vita cittadina, il commercio soprattutto. Ma a questo si associa anche la sacralità dei ponti, che erano elementi naturalmente vitali per l'esercizio delle quotidiane mansioni, e che cominciavano a caricarsi, progressivamente, anche di funzioni più rappresentative. Questa fonte ci dice dunque che a quest'altezza si era creata la percezione, nelle magistrature pubbliche, dell'esistenza di un '*adspectus pulcherrimus civitatis*' che come tale doveva essere preservato. Non dovevano franare le «*ripe civitatis*» (attenzione, non *fluminis!* un lapsus?) perché ciò avrebbe determinato la deformazione del suo volto: la *facies* più rappresentativa della *civitas* trovava all'epoca nei lungarni un fattore essenziale. Si coglie in questo provvedimento, ancora una volta, il nodo stretto con le ragioni della salubrità e della vivibilità, ma allo stesso tempo si percepisce anche una sorta di slittamento verso finalità più astratte: esse dunque cominciano a profilarsi e manifestarsi, seppure a tratti e in maniera incerta, ma rimangono, almeno per questa fase e in questo contesto, strettamente e indissolubilmente intrecciate, alle motivazioni più concrete e materiali della conservazione dell'ordine e della pulizia.

Questo sarà un tratto tipico dell'identità cittadina pisana, che si ritroverà nei secoli successivi. Nel 1287 si regolamentano le costruzioni utili per il commercio che si erano andate disponendo, in maniera disordinata, sui lungarni in quanto «*ex quibus impedimenta fiunt et scandala nasci possunt et civitas deturpari potest*»³⁴. Nel 1382 si decretava il rifacimento del ponte di mezzo, detto 'vecchio', e tale intervento veniva caricato di una valenza di decoro pubblico molto evidente: «*Però che 'l ponte si dé' rifare tutto di pietre e non botteghe suso, acciò che 'l ponte fusse che chie montasse suso vedesseno lo dilungharno apertamente e non acupasse la veduta dell'Arno e lle chase del dilungarno, il bello di Pisa, però che 'l ditto ponte si è in del mezzo della città de l'Arno di Pisa. [...] E questo rifaccimento si fu, che 'l ditto messer Pietro Ganbacorta volse si facesse lo ponte tutto di pietre ad archivolte, cioè tre archi, per più bellezza*»³⁵. Dal provvedimento di regimentazione delle acque del 1160, alla regolamentazione delle strutture edificabili su questa area (1287), al rifacimento del ponte (1382) si colgono spie dei documenti ufficiali e delle cronache che consentono di

³³ «*Quoniam turpissima est iactura que per negligentiam accidit; ideo hac salubri constitutione sancimus, ut potestas cogat capitaneum Vallis Arni, ut tempore inundationum aquarum carrarias et loca congrua sue capitane faciat aperiri, ut aque Arni possint inde libere discurrere, ne ripe civitatis corruant, nec minuat aspectus pulcherrimus civitatis, et prata et paludes nostri de terrenis floridis totius Tuscie, propter aquarum multitudinem descendentibus, nostra industria repleantur [...]*» in F. BONAINI, *Statuti inediti*, cit., II, 955.

³⁴ BONAINI, *Statuti*, cit., I, 314, 403, 517; L. NUTI, *I lungarni di Pisa*, Pisa, Pacini, 1981, pp. 13, 28; F. REDÌ, *Le strutture produttive e di distribuzione nell'edilizia e nel tessuto urbano di Pisa medievale: fonti documentarie, iconografiche e materiali*, in *Mercati e consumi: organizzazione e qualificazione del commercio in Italia dal XII al XX secolo*, Bologna, Analisi, 1986, p. 649; G. ROSSETTI, *Pisa: assetto urbano e infrastruttura portuale, Città portuali del Mediterraneo: storia e archeologia. Atti del Convegno Internazionale di Genova*, a cura di E. POLEGGI, Genova, Sagep, 1989, p. 264 e 284.

³⁵ *Cronica di Pisa dal ms. Roncioni 338 dell'Archivio di Stato di Pisa*, a cura di C. IANNELLA, Roma, 2005, p. 315; E. TOLAINI, *I ponti di Pisa*, Pisa, ETS, 2005, p. 11; L. A. MURATORI, *Rerum Italicarum Scriptores XV*, Bologna, Sala Bolognese, Forni, 1975-1983, Rist. anast., XV, col. 1080; R. RONCIONI, *Istorie pisane e cronache varie pisane illustrate e susseguite da una raccolta di diplomi per cura di Francesco Bonaini*, Bologna, Forni, 1972, Ripr. facs. dell'ed. Firenze, Vieusseux, 1844-1845, p. 81;

individuare nel 'bello dei lungarni' uno degli elementi ricorrenti e caratteristici del paesaggio urbano e della concomitante percezione dei cittadini.

In definitiva sembra di poter affermare che solitamente si individua in età comunale in primo luogo la presa di consapevolezza da parte della comunità dell'importanza di fissare regole comuni per la definizione del modo di vivere associato. Tra queste regole si trovano spesso norme che definiscono le funzioni degli spazi urbani, permettendo di identificare aree addette all'esercizio delle attività commerciali o artigianali più inquinanti e aree in cui ciò non era permesso, per le quali talvolta si definiscono norme anche comportamentali – non giocare a palla, non giocare a zara, non allattare. Tali norme ci consentono di distinguere un ulteriore 'livello' nella suddivisione di questi spazi pubblici, che si differenziano dagli altri in quanto più meritevoli di rispetto. Questa definizione di livelli differenziati all'interno degli spazi urbani è una caratteristica che si trova, a varie cronologie, in molti Comuni italiani, ma che si individua a Pisa con una certa precocità. Altro fattore da evidenziare è la stretta interrelazione tra tutela dell'ordine e della salubrità pubblici e del decoro, che inizialmente sono aspetti assai difficilmente districabili; anzi, proprio la loro sovrapposizione va rimarcata in quanto produttiva in seguito di concetti che poi sono stati storiograficamente distinti. Qui ciò che interessa maggiormente sottolineare è quest'identificazione tra ordine, utilità, salubrità e decoro, e al limite indicare, come suggestive ipotesi, alcuni casi in cui sembra di cogliere in maniera più esplicita l'emersione di considerazioni di ordine 'estetico', che comunque si radicano sempre nel contesto di tensione verso l'ordine e il decoro pubblici. Pisa per questi aspetti sembra anche in questo caso precoce, anche se poche sono le spie normative e ufficiali che ci permettono di asserire questo tipo di orientamento. L'indicazione della torre difensiva come «magiore et bella» e del barbacane come «*honorem civitatis*» sono due tracce che possono rimandare ad una percezione in formazione di questi valori; queste tracce trovano un riscontro anche nella norma sulla regimentazione delle acque, che viene motivata con il principio di non far diminuire il livello di 'massima bellezza' - «*adspectus pulcherrimus*» - che evidentemente si sentiva come già raggiunto in quel periodo dalla città attraverso la manutenzione degli argini del fiume e la conseguente costituzione di un caratteristico e apprezzato paesaggio urbano.